



Città di Bacoli
(Città Metropolitana di Napoli)

ORDINANZA N. 23 DEL 01. SET. 2015

TIPO ORDINANZA	SETTORE PROPONENTE	DATA DI EMISSIONE
Ordinanza sindacale	SINDACO	01. SET. 2015

OGGETTO: DECORO URBANO – pubblicità attraverso volantinaggio selvaggio.

IL SINDACO

Premesso

che la distribuzione indiscriminata di manifesti, opuscoli e depliant nelle pubbliche vie, nelle piazze, negli androni dei condomini, nei contenitori privi di chiusura sporgenti su suolo pubblico, sui veicoli in sosta e quelli in marcia incolonnati nelle intersezioni stradali e su qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico, compresi i pali della pubblica illuminazione, gli alberi e la segnaletica stradale è causa di un abnorme e notevole deposito di rifiuti di difficile raccolta, dell'imbrattamento del suolo pubblico e dell'occlusione delle caditoie;

Preso atto

altresì che, il perdurare del fenomeno genera conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente, il decoro urbano, per la pubblica e privata incolumità, per l'igiene pubblica, nonché un aggravio di spesa per l'Amministrazione Comunale;

Ritenuto opportuno intervenire, per una corretta politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché salvaguardare l'igiene e la salute pubblica;

Ritenuto dover regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant, opuscoli e volantini lungo tutte le strade del territorio comunale;

Visto l'art.50 del TUEL;

Visto il D.lgs 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs 15 novembre 1993, n.507;

Visto la legge 24 novembre 1981, n.689;

Visto il Regolamento della Gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 13/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1) E' fatto obbligo a tutte le attività commerciali, di non effettuare su tutto il territorio comunale, pubblicità mediante affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi altro supporto murale o strutturale, deposito a terra negli spazi pubblici o aperti al pubblico, antistanti le abitazioni, condomini o attività.

2) E' fatto obbligo di non conferire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto porte di accesso, nei portoni e/o androni delle abitazioni

private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque su tutti gli altri tipi di veicoli.

~~3) E' fatto obbligo di non distribuire su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli in movimento in prossimità delle intersezioni o dei punti di congestionamento del traffico.~~

4) E' fatto obbligo di non lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni scopi, biglietti omaggio e materiale similare.

5) E' consentita, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente come deposito nelle apposite cassette poste all'esterno delle residenze e/o dei condomini.

Al pari di altra corrispondenza, i volantini non devono essere asportati da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse.

Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno tre giorni prima al Comando di P.M., la data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini.

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose e celebrative e di diffusione di materiale informativo riguardante iniziative socio-culturali da parte di associazioni ed organismi non a scopo di lucro, regolarmente autorizzate e comunicate nonché durante il mercato settimanale, potranno essere distribuiti volantini, nell'ambito di tali manifestazioni, ai Cittadini che vogliono riceverli.

AVVERTE

6) Che i trasgressori della presente ordinanza, attività economiche commissionarie e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino, personale reclutato, amministratori condominiali e/o cittadini proprietari degli immobili dotati di "cassette postali e/o pubblicitarie" non conformi, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento della sanzione pecuniaria di € 225,00, come da Allegato A - Sanzioni del Regolamento citato in premessa.

7) Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge n.689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata dalla notifica della stessa.

DISPONE

altresi, che la presente Ordinanza sia pubblicizzata:

- a mezzo inserimento nell'Albo Pretorio Elettronico di questo Comune;
- nella sezione " News " del sito istituzionale di questo Comune;
- con avviso pubblico da affiggere su tutto il territorio comunale;

che sia trasmessa nelle forme previste:

- Alla Prefettura di Napoli;
- Ai Carabinieri di Bacoli;
- Al Comando di P.M.-per l'attività di controllo in ordine all'ottemperanza della stessa applicando le sanzioni di legge.
- All'ASL NA2 Nord - Polizia Sanitaria - Nucleo Igiene Pubblica - Distretto 54 - Via Tito Livio, 14 - 80072 - Pozzuoli, per opportuna conoscenza.

VP/fo



Il Sindaco
dr. Josè Gerardo Della Ragione